

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4904**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

**e col Ministro per la solidarietà sociale**

(TURCO)

*(V. Stampato Camera n. 5506)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° dicembre 2000*

—————

**Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  
concernenti disposizioni sanzionatorie contro le immigrazioni  
clandestine in transito**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato,».

2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardano l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti sono commessi mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se i fatti sono commessi a fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.